



Fondazione
Scuola
Beni Attività Culturali

REGOLAMENTO DI SELEZIONE ALLIEVI

per il corso

“Scuola del Patrimonio”

adottato con determina 159/2018 del 05/01/2018

modificato con determina 22/2020 CS del 17/02/2020

INDICE

TITOLO I – ACCESSO AL CORSO

Art. 1. Finalità

Art. 2 Requisiti per l'accesso

Art. 3. Bando di selezione allievi

Art. 4. Modalità di partecipazione e Commissione di selezione

Art. 5. Pubblicità della selezione

Art. 1. Finalità

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di individuare i principi e le modalità di selezione degli allievi al corso “Scuola del Patrimonio” in conformità alle deliberazioni assunte dal Consiglio Scientifico della Fondazione.

Art. 2. Requisiti per l’accesso

1. Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, non abbiano compiuto il 36° anno di età e abbiano conseguito un titolo accademico di livello superiore (scuola di specializzazione o dottorato di ricerca) rilasciato da Università italiane o straniere, nelle materie attinenti al patrimonio e alle attività culturali, di durata minima biennale.
2. La padronanza dell’italiano e dell’inglese nella comunicazione scritta e orale è requisito per la frequenza al corso. Il livello di conoscenza di dette lingue viene autocertificato in sede di domanda di partecipazione alla selezione ed è accertato nel corso della procedura di selezione.

Art. 3. Bando di selezione allievi

1. Il bando di selezione degli allievi, redatto in lingua italiana o inglese, è elaborato e approvato dal Consiglio Scientifico ed emanato dal Direttore che ne cura la pubblicità.
2. In particolare, il bando di selezione degli allievi indica:
 - a) il numero degli allievi da ammettere al corso;
 - b) il numero e l’ammontare delle borse di studio disponibili, nonché l’eventuale presenza di borse finanziate da enti pubblici e/o privati, con l’indicazione se vincolate al possesso di determinati requisiti e/o a specifici temi di ricerca;
 - c) le modalità di partecipazione alla selezione e i criteri di valutazione dei candidati;
 - d) le modalità di svolgimento della selezione.
3. In accordo con quanto previsto dal Regolamento didattico, è possibile ammettere uditori alla frequenza di singoli moduli o parti di essi.

Art. 4. Modalità di partecipazione e Commissione di selezione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione è valida se riporta tutti gli elementi indicati e gli allegati richiesti nel bando di selezione degli allievi, a pena di esclusione.
2. Il direttore della Fondazione nomina con propria determina la Commissione di esperti incaricata della selezione dei candidati. La Commissione viene nominata alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. La fase di selezione può constare di prove scritte, valutazione dei titoli e delle esperienze dei candidati, e di colloqui secondo modalità e criteri che devono essere indicati nel bando di selezione.
4. All'esito della procedura di selezione, la Commissione di selezione procede alla stesura di una lista ordinata per merito dei candidati ammessi al corso. La lista contiene anche i nominativi dei candidati non ammessi al corso ma risultati idonei. Le modalità di subentro in caso di rinuncia o esclusione di un candidato ammesso sono stabilite dal bando.

Art. 5. Pubblicità della selezione

1. Alla procedura di selezione degli allievi è assicurata ampia pubblicità sul sito web della Fondazione.
2. Le informazioni sulla procedura di selezione e sugli esiti sono pubblicate sul sito web della Fondazione. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.